

Riscatto del corso di laurea per inoccupati: istruzioni Inps

Pietro Gremigni *Consulente aziendale in Buccinasco (MI)*

L'Inps, con il messaggio n. 5529/2009, affronta una serie di questioni specifiche in materia di riscatto della laurea e degli studi universitari, disciplinate dal Dlgs n. 184/1997

I chiarimenti forniti dall'Inps con il messaggio in oggetto si riagganciano alle novità introdotte dall'art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007 che ha previsto le seguenti principali novità:

1) per le domande di riscatto dei corsi universitari di studio presentate dal 1° gennaio 2008 gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;

2) il riscatto dei periodi di corso universitari è ammessa anche a favore di chi non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, che non abbia iniziato a lavorare. Le somme versate sono provvisoriamente collocate in una evidenza contabile Inps per essere poi trasferite nella gestione di iscrizione. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al minimale per artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo dell'Ago dei lavoratori dipendenti. Tale contributo è fiscalmente deducibile ed è detraibile al 19% dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico;

3) per le pensioni liquidate col sistema contributivo, i periodi di riscatto dei corsi universitari, a differenza di quanto previsto in precedenza, sono utili al raggiungimento del diritto alla pensione. L'attenzione dell'Inps è concentrata sul secondo aspetto, quello cioè legato alla facoltà di riscatto da parte dei soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Vediamo le diverse problematiche affrontate tenendo conto quali sono i presupposti di operatività della norma:

- la mancata iscrizione ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
- il non aver iniziato l'attività lavorativa.

La sussistenza di tali condizioni di inoccupati deve essere accertata alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Iscritti alla gestione separata - Dal momento che la condizione per chiedere il riscatto anticipato del corso di laurea è la condizione di inoccupato e che lo svolgimento di un'attività, comunque resa, fa perdere lo *status* di inoccupato, ciò si verifica anche nel caso in cui lo svolgimento di attività comporti l'iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche in presenza di un'imponibile che non permetta la copertura contributiva di alcun mese.

In definitiva l'attività lavorativa che comporta l'obbligo di iscrizione (come lavoratore autonomo o collaboratore a progetto), anche se non è utile ai fini dell'accredito di contributi, fa venire meno la condizione di inoccupato e impedisce al domanda anticipata di riscatto del corso di laurea

Lavoratori socialmente utili - L'utilizzazione in lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art. 8, comma 1, Dlgs n. 468/1997). Ne consegue, secondo il messaggio dell'Inps, che i soggetti in cerca di prima occupazione utilizzati in attività socialmente utili mantengono lo *status* di «inoccupato».

Ciò permette agli stessi di poter esercitare la facoltà di riscatto in questione, dato che non possono considerarsi nemmeno soggetti iscritti ad una forma di previdenza, in quanto l'accredito dei contributi ai fini del diritto alla pensione è figurativo e non integra una contribuzione obbligatoria, requisito quest'ultimo utile per essere considerati soggetti iscritti. Viceversa, se il lavoratore ha riscattato i periodi di Lsu ai fini della misura della pensione, è da considerarsi soggetto iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di conseguenza non può attivare tale possibilità di riscatto del corso di laurea.

Periodi di lavoro all'estero - Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero è incompatibile con lo *status* di inoccupato e conseguentemente impedisce l'accesso al riscatto dei periodi di laurea anticipata, ossia prima che il lavoratore inizi a lavorare in Italia.

Versamento del montante di riscatto - Come anticipato in premessa, nel caso di riscatto dei

Criteri di calcolo del riscatto della laurea

Soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria



L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al minimale per artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo dell'Ago dei lavoratori dipendenti

Soggetti occupati in relazione ai periodi del corso di laurea antecedenti al 31 dicembre 1995



Calcolo dell'onere di riscatto in base alle regole sulla costituzione della riserva matematica

Soggetti occupati in relazione ai periodi del corso di laurea successivi al 1° gennaio 1996



Calcolo dell'onere di riscatto in base alla retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

periodi del corso di laurea esercitato da soggetti inoccupati, il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto e cioè:

- nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs;
- nella Gestione Separata Inps.

Il messaggio dell'Istituto previdenziale ricomprende, nel novero degli enti previdenziali presso cui l'inoccupato può versare il montante contributivo riscattato, anche le Casse previdenziali dei liberi professionisti.

Tale facoltà non viene meno qualora il regolamento della Cassa preveda l'effetto retroattivo dell'iscrizione alla stessa, circostanza questa in grado di vanificare lo *status* di inoccupato posseduto al momento di presentazione della richiesta ed eventualmente di far venire meno l'efficacia del riscatto.

Tuttavia il messaggio dell'Inps ritiene che la pratica di riscatto della laurea debba essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda e di conseguenza la ritiene efficace anche

se seguita dall'iscrizione ad una Cassa di professionisti.

Costituzione di rendita vitalizia - L'assicurato può avere chiesto all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia, ossia l'accredito di contributi pregressi in quanto non versati alle scadenze previste dal datore di lavoro. Ciò comporta l'accredito retroattivo di contribuzione obbligatoria e di conseguenza dei riflessi sulla eventuale domanda di riscatto della laurea presentata in qualità di soggetto, in quel momento, inoccupato.

Poiché chi richiede il riscatto della laurea deve dichiarare di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere titolare di contribuzione in nessun Ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati, l'Inps dovrà riconsiderare la domanda di riscatto alla luce dell'accredito di contribuzione pregressa.

In tal caso l'Ente previdenziale dovrà:

- rideterminare l'onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri generali (v. box);
- quantificare la durata del periodo da accreditare a titolo di riscatto sulla base dei versamenti già effettuati;
- notificare all'interessato un nuovo provvedimento con l'indicazione dell'onere residuo da versare a totale copertura del periodo del corso di laurea richiesto.

Oggetto: Quesiti in materia di riscatto laurea ex lege n. 247/2007

Da più Sedi pervengono richieste in ordine alla nozione di soggetto «inoccupato» che, in base all'art. 1, c. 77, legge n. 247/2007, che ha introdotto il c. 5-*bis* all'art. 2

Dlgs n. 184/1997, è ammesso a riscattare il corso di studi universitario. In particolare si chiede se tale condizione ricorra in presenza di lavoratori che sono o sono stati iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, legge 8.8.1995, n. 335, risultino essere lavoratori Lsu, oppure abbiano prestato attività di lavoro all'estero sia in paesi Cee che extra-comunitari. È stato altresì posto il problema circa la decorrenza degli effetti dell'iscrizione alle Casse di previdenza per liberi professionisti e se le stesse rientrino o meno nelle gestioni previdenziali presso cui trasferire il montante maturato nel Fpld a seguito del riscatto del corso di laurea ai sensi del comma 5-*bis* citato. Preliminarmente va precisato che, ai sensi dell'introdotta comma 5-*bis*, la facoltà di riscatto di cui all'art. 2 del Dlgs n. 184/1997 può essere esercitata dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. La disposizione in esame pone pertanto due condizioni concorrenti tra loro:

- la mancata iscrizione ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;

- il non aver iniziato l'attività lavorativa.

La sussistenza di dette condizioni deve essere accertata alla data (gg/mm/aa) di presentazione della domanda di riscatto. Con riferimento ai diversi casi in esame, si forniscono le precisazioni che seguono.

1) Iscritti alla Gestione Separata

Con la circolare n. 29/2008 è stato precisato che la facoltà di riscatto di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata dai soggetti **inoccupati** intendendo per tali, come prima indicato, coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenze e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Ne consegue che lo svolgimento di un'attività, comunque resa, fa perdere lo status di inoccupato. La circostanza si deve ritenere verificata anche nel caso in cui lo svolgimento di detta attività comporti iscrizione alla Gestione Separata con un'imponibile denunciata che non permetta la copertura contributiva di alcun mese.

In presenza quindi di una iscrizione alla Gestione *per attività svolta* e anche nel caso in cui questa non dia luogo ad alcuna copertura contributiva, troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia del riscatto laurea nella Gestione Separata e per le quali si rimanda alla circolare n. 82/2004. Resta inteso che l'iscrizione alla Gestione Separata non collegata allo svolgimento di effettiva attività di lavoro risulterà priva di valore e consentirà l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art. 2, c. 5-*bis*, Dlgs n. 184/1997.

2) Lavoratori Lsu

Le varie disposizioni che sono intervenute in materia hanno sancito il principio per cui il rapporto giuridico che si instaura tra Ente utilizzatore e lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non è un «rapporto di lavoro». Il sussidio previsto per tali soggetti ha natura

assistenziale, rientrando nel quadro dei cd. ammortizzatori sociali. L'utilizzazione quindi in lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e

non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art. 8, comma 1, Dlgs n. 468/1997).

Ne consegue che i soggetti in cerca di prima occupazione utilizzati in attività socialmente utili mantengono lo status di «inoccupato».

A conferma si osserva che tali soggetti non possono essere neppure considerati «iscritti». E infatti, in ordine alla seconda condizione prima enunciata per l'esercizio della facoltà di riscatto in esame e relativa al non essere «iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza», si evidenziano i casi (per la individuazione dei quali si rimanda alle disposizioni amministrative in materia) in cui i periodi di impegno nelle attività socialmente utili sono riconosciuti ai fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto a pensione, con relativo accredito di **contribuzione figurativa**.

Poiché lo status di iscritto all'assicurazione generale obbligatoria si acquista in presenza di almeno un **contributo obbligatorio** versato ai fini Ivs in detta assicurazione, la presenza di sola contribuzione figurativa per Lsu utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico e non anche per la misura dello stesso, non determina l'acquisizione dello status di iscritto.

In conclusione si ritiene che i soggetti in cerca di prima occupazione utilizzati in attività socialmente utili, per i quali si sia proceduto a costituire una posizione assicurativa con accredito di sola contribuzione figurativa Lsu utile ai fini del diritto e non anche per la misura del trattamento pensionistico, possono usufruire della facoltà di riscatto prevista dall'art. 2, c. 5-*bis*, Dlgs n. 184/1997.

Al contrario, l'interessato che abbia riscattato i periodi di Lsu ai fini della misura della pensione, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 19, del Dlgs n. 468/1997, è da considerarsi «soggetto iscritto al Fpld» e la facoltà di riscatto del corso legale di laurea resta regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui alla circolare n. 162/1997.

Può accadere che i medesimi soggetti, una volta chiesto il riscatto laurea in qualità di inoccupati, procedano poi al riscatto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, dei periodi di Lsu che si collochino in epoca precedente alla richiesta di riscatto laurea.

Nel caso ipotizzato, si precisa che la pratica di riscatto laurea ex art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione.

3) Lavoratori che svolgono attività lavorativa all'estero, nei Paesi-Cee o extra-europei

L'art. 1 del decreto legislativo n. 297/2002, nel definire gli **inoccupati** di lunga durata, fa riferimento a «coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani».

Si è prima indicato come la condizione qualificante dello status di inoccupato vada individuata nell'assenza

di una precedente attività lavorativa, comunque resa. Ne consegue che detta circostanza va verificata anche in relazione all'attività svolta all'estero, considerato peraltro come lo svolgimento di tali attività assuma sempre maggiore rilevanza e sia oggetto di valutazione nell'ordinamento italiano. Non a caso, infatti, l'attività lavorativa svolta all'estero influisce sullo stato di disoccupazione e sul diritto a percepire il relativo trattamento. Si ritiene quindi che lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero sia incompatibile con lo status di inoccupato e conseguentemente impedisca l'accesso al riscatto ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, citato. Pertanto, ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto in parola, il richiedente non dovrà avere mai prestato alcuna attività lavorativa, non solo in Italia ma anche all'estero, e non dovrà quindi essere titolare di contribuzione in nessun ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati, compresi gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

4) Trasferimento del montante maturato presso il Fpld nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Decorrenza degli effetti dell'iscrizione alle Casse Professionali

a) Nel caso di riscatto laurea esercitato da soggetti inoccupati, il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fpld e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto.

Le nuove norme introdotte dall'art. 1, c. 77, legge n. 247/2007, si inseriscono nel quadro della disciplina generale del riscatto laurea così come delineata dall'art. 2, Dlgs n. 184/1997. Detta disposizione, al comma 2, riconosce la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari di studio in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quindi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs e nella Gestione Separata. Pertanto si deve ritenere che nell'espressione «... gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto» contenuta nel nuovo comma 5-bis dell'articolo in esame, vadano ricomprese **tutte le forme obbligatorie di previdenza**, nelle quali certamente rientrano i regimi previdenziali indicati al comma 1 del medesimo articolo. Quindi, nel caso di inoccupato, il montante contributivo maturato potrà essere trasferito non soltanto presso le diverse gestioni previdenziali Inps ma anche presso fondi sostitutivi od esclusivi dell'assicurazione generale Ivs. Discorso a parte meritano invece le Casse di previdenza per i liberi professionisti - enti previdenziali privatizzati a seguito dei decreti legislativi n. 504/1994 e n. 103/1996 - che non rientrano nelle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. La genericità della formulazione normativa del comma 5-bis («... gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto») non sembrerebbe però escludere la possibilità di un trasferimento dall'Inps. Un ostacolo all'operazione può essere costituito, invece, dall'autonomia normativa, gestionale ed organizzativa acquisita da detti enti, e quindi dal fatto che, nel caso di giovani laureati inoccupati che accedano alla nuova facoltà di riscatto e successivamente si iscrivano nelle Casse professionali, il

trasferimento del montante contributivo maturato possa essere eventualmente condizionato alle determinazioni proprie di ogni singola Cassa, adottate in base ai singoli statuti o regolamenti.

b) Qualora le disposizioni, legislative regolamentari o statutarie, proprie di ogni singola cassa stabiliscano che gli effetti dell'iscrizione alle stesse decorrano da una data precedente a quella di presentazione della relativa domanda, si prospetta il caso di giovani laureati «inoccupati» e «non iscritti» al momento della richiesta di riscatto laurea ex art. 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997 che, successivamente alla presentazione della domanda di riscatto laurea, presentino domanda di iscrizione ad una cassa professionale e che, in virtù dell'efficacia retroattiva di detta iscrizione, perdano lo status di «non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza» al tempo della richiesta di riscatto presentata all'Inps.

In tali fattispecie si ribadisce il principio già enunciato secondo cui la pratica di riscatto laurea ex art. 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda, in considerazione del carattere negoziale di tale operazione.

5) Ulteriori precisazioni

A chiarimento del principio in base al quale la pratica di riscatto laurea ex art. 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997 deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione, si prospetta il caso di soggetto «inoccupato» e «non iscritto» al tempo della richiesta di riscatto che, successivamente alla definizione della pratica, acquisisca contribuzione temporalmente precedente in virtù di una costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, legge n. 1338/1962 per contributi omessi e prescritti. Con circolare n. 29/2008 si è precisato che, ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto in argomento e della determinazione del relativo onere, il richiedente deve dichiarare, ai sensi del Dpr n. 445/2000, di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere titolare di contribuzione in nessun Ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati. Proprio la natura negoziale dell'operazione di riscatto laurea evidenzia, nella fattispecie su descritta, un vizio del consenso poiché, se l'Istituto fosse stato a conoscenza della reale situazione di fatto (svolgimento in epoca precedente di un'attività lavorativa con obbligo di contribuzione, e conseguente perdita dello status di inoccupato), non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Verificata quindi tale situazione, troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale, valide per gli «iscritti». Pertanto, qualora la pratica di riscatto laurea fosse già stata definita con le modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare l'onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri generali; contestualmente si dovrà quantificare la durata del periodo da accreditare a titolo di riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati e notificare all'interessato un nuovo provvedimento con l'indicazione dell'onere residuo da versare a totale copertura del periodo del corso di laurea richiesto.